



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CATANZARO
SETTORE PATRIMONIO- DEMANIO- PROVVEDITORATO

Ordinanza Dirigenziale n° 1 / Prot. n° 35496 del

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

“ Stagione Balneare 2013 “

- **Visto** il Decreto L.gvo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- **Visto** l'art.105, comma 2, lett. 1, del D. L.gvo 112/98;
- **Visto** il R.D. 30 marzo 1942, n.327, di approvazione del Codice di Navigazione, nonché il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328;
- **Visto** il Decreto Dirigenziale n° 16066 del 24.11.2007, pubblicato sul BURC il 28.12. 2007;
- **Vista** la legge regionale n° 17 del 21 dicembre 2007;
- **Visto** il P.I.R. approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n° 147 del 12 giugno 2007;
- **Vista** la nota Prot. Gen. SIAR n° 0238891 del 06.07.2012 della Regione Calabria;
- **Visto** il Codice della Navigazione;
- **Visto** il Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 e s.m. ed i.;

O R D I N A

Disposizioni Generali

- La presente Ordinanza regola la gestione delle aree demaniali marittime afferenti alla balneazione e alle attività turistico ricreative che vengono svolte nel corso della corrente stagione balneare lungo tutto il litorale costiero del Comune di Catanzaro;
- Le Concessioni sono rilasciate ai soli fini demaniali marittimi e non dispensano la Ditte interessate dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni necessarie e previste dalle vigenti norme di legge per il regolare svolgimento dell'attività. In particolare la Ditte non vengono esentate dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica – ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche;
- L'Amministrazione concedente rimane sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero essere arrecati a persone e/o cose durante lo svolgimento delle attività degli stabilimenti balneari ed in conseguenza di queste.
- Tutti gli aspetti relativi: al servizio di salvataggio e soccorso dei bagnanti, alla sicurezza marittima della balneazione, della navigazione da diporto e delle attività connesse agli stabilimenti balneari, sono disciplinati con ordinanza dell' Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato.
- La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre di ogni anno. Il concessionario deve garantire comunque la fruizione di tutti i servizi oggetto della concessione dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno.
- Ove una struttura balneare intenda operare prima della data d'inizio della stagione balneare, ovvero successivamente alla sua conclusione, il concessionario dovrà assicurare il servizio di salvataggio nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia, e si dovrà alzare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITI SERVIZI DI SALVATAGGIO”

- Nelle spiagge libere, qualora il Comune non provvede a garantire il servizio di salvataggio, deve apporre sulle relative spiagge segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".

NUMERO BLU

Al fine di consentire un rapido intervento dei mezzi di soccorso è stato istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il seguente **Numero Blu per l'emergenza in mare: 1530 (Chiamata gratuita)**. Detto numero telefonico deve essere utilizzato esclusivamente per segnalare le esigenze di soccorso alla vita umana in mare.

ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

La zona di mare per una profondità massima di **150** metri dalla battigia è riservata alla balneazione. Chi nuota oltre tale distanza deve segnalare la propria presenza mediante il galleggiante previsto per l'attività subacquea, disciplinato dalla normativa vigente.

Il limite della zona riservata alla balneazione deve essere segnalato, a cura del concessionario frontista, esclusivamente con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 (cinquanta) metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione e comunque nel numero minimo di due per ogni stabilimento. I concessionari medesimi devono tenere sotto controllo eventuali spostamenti dei gavitelli, provvedendo, ove necessario, al loro riposizionamento.

Analogo obbligo è posto a carico di quest'Amministrazione per gli specchi acquei antistanti alle spiagge libere "intensamente frequentate da bagnanti".

Qualora il Comune non provvede a tale sistema di segnalazione, deve apporre sulle spiagge un'adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (mt 150 dalla costa, mt.100 dalle scogliere a picco) NON SEGNALATO".

Per le spiagge libere "intensamente frequentate da bagnanti" ed i concessionari, per le aree di concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure corrispondenti ad un' altezza di metri 1,60 deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a 5 metri, le cui estremità siano ancorate al fondo.

Qualora il Comune non provvede a tale sistema di segnalazione, deve apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (mt. 1,50) NON SEGNALATO".

Nella zona di mare, di mt. 150 dalle spiagge e 100 mt. dalle coste a picco, nelle ore comprese tra le 8,30 e le 19,30 è VIETATO il transito di qualsiasi unità navale, wind-surf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili.

Da tale obbligo sono esentati :

- 1) i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al D.P.R. 8 giugno 1982, n.470 e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile: "Servizio campionamento", qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impiegati nelle operazioni di campionamento;
- 2) i mezzi di soccorso o d'istituto, delle Pubbliche Amministrazioni, Guardia Costiera, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di stato, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Associazioni di Protezione Civile che operano in ausilio della Guardia Costiera, delle FF.AA. e/o delle Pubbliche Amministrazioni;
- 3) L'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante.

Le zone di mare prospicienti spiagge o litorali non frequentate da bagnanti nonché le zone di mare prospicienti coste a picco possono essere attraversate, ai soli fini dell'atterraggio, dell'ormeggio e/o dell'ancoraggio, da unità di navigazione, o a motore o a vela, purché a lento moto e con rotta perpendicolare alla linea di costa.

E' altresì vietato l'atterraggio di surf (tavole sospinte dal moto ondoso) e di kite surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, appositamente autorizzati, devono avere cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio.

ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

E' vietata la balneazione:

- 4) nei porti e nel raggio di metri 100 (cento) dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- 5) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso e di pontili o passerelle di attracco delle navi da passeggeri per un raggio di mt. 200;
- 6) all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
- 7) nelle zone riservate alla maricoltura o molluschicoltura;
- 8) ad una distanza inferiore a metri 200 (duecento) da navi mercantili o militari alla boa o all'ancora;
- 9) negli specchi acqueei compresi nel raggio di metri 200 dalla foce dei fiumi,; .
- 10) negli specchi acqueei antistanti le foci dei fiumi, torrenti, canali di qualsiasi tipo.

PRESCRIZIONI SULL' USO DELLE SPIAGGE LIBERE

Sulle spiagge libere E' VIETATO:

- 11) lasciare in sosta e/o depositare natanti e scafi di qualsiasi genere ,transitare e/o sostare con veicoli o mezzi di qualunque genere e tipologia con motore a scoppio o elettrico compresi i velocipedi, salvo quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio ed ai mezzi di servizio dalle Autorità competenti nei casi d'emergenza (Forze dell'Ordine , Polizia Locale,Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Associazioni di Volontariato di P.C. ecc.) ;
- 12) la fascia di 5 metri dalla battigia è destinata esclusivamente al libero transito ed è fatto divieto di permanenza e di posizionamento di ombrelloni, sdraio, natanti, ecc.;
- 13) lasciare, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sdraio, sedie, tende ed ogni altro tipo di attrezzatura o struttura
- 14) campeggiare con tende o roulotte;
- 15) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge ed al soccorso;
- 16) praticare , durante l'orario della balneazione giochi (es. il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) che possano recare danni o molestie alle persone, turbativa alla pubblica quiete o nocimento all'igiene dei luoghi. Detti giochi possono essere praticati nelle aree allo scopo individuate dall'Amministrazione Comunale o nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;
- 17) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale da allevamento (bovini, cavalli, suini ecct.), anche se munito di museruola o guinzaglio. Sono esclusi da divieto i cani di salvataggio al guinzaglio, i cani guida per i non vedenti, i cani adibiti a servizio guardiana per il periodo compreso nell'orario di chiusura al pubblico delle strutture balneari;
- 18) tenere radio o altro apparecchio di diffusione sonora a volume tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- 19) esercitare attività commerciali in forma fissa o itinerante, attività pubblicitaria o promozionale, manifestazioni sportive/ ricreative o spettacoli pirotecnici, senza il possesso delle autorizzazioni dei competenti Uffici comunali nonché degli ulteriori permessi prescritti per legge;
- 20) gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
- 21) di buttare sulla spiaggia cicche di sigarette. Ove nelle immediate vicinanze non fossero presenti cassonetti per la raccolta rifiuti, i fumatori hanno l'obbligo di conservare le proprie cicche per poi depositarli e nel più vicino cassonetto per la raccolta dei rifiuti.
- 22) accendere fuochi;
- 23) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione;
- 24) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifesti e lancio degli stessi anche a mezzo aerei;
- 25) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobili o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
- 26) pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle zone e negli orari destinati alla balneazione.

DISCIPLINA DELLA AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

SERVIZIO DI SALVATAGGIO E SOCCORSO

Negli stabilimenti balneari, l'organizzazione dei servizi di salvataggio, di Primo Soccorso, dei mezzi e delle misure volte a garantire la sicurezza per la balneazione dei bagnanti è disciplinata dalle vigenti norme di legge in materia e dalle ordinanze emanate dall'Autorità Marittima competente per territorio (Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Soverato) ed alle quali i concessionari, sotto la loro diretta responsabilità devono scrupolosamente attenersi.

Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 8,30 fino alle 19,30.

I Concessionari di strutture balneari – prima dell'apertura al pubblico devono:

- 27) attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio per come stabilito dalle norme di legge e dalle apposite Ordinanze emesse dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato;
- 28) devono essere assicurati: l'abbattimento delle barriere architettoniche, i regolamentari servizi igienici e la reale possibilità per i diversamente abili di accesso ai servizi, alle strutture e al mare;
- 29) esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente disposizione nonché le tariffe applicate per i servizi resi così come previsto dalla normativa;
- 30) in ossequio a quanto disposto dalla richiamata Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n.1209 del 9.4.1999, esporre, all'esterno dell'area in concessione un cartello recante l'indicazione del percorso da seguire per raggiungere la spiaggia libera adiacente all'area in concessione. Il cartello dovrà avere formato minimo di cm. 100 x 50, dovrà recare la scritta a caratteri cubitali INGRESSO SPIAGGIA LIBERA e contenere una planimetria del percorso da seguire per raggiungere la spiaggia libera adiacente, anche partendo dall'interno dell'area di concessione. Lo stesso percorso dovrà essere adeguatamente EVIDENZIATO con apposita segnaletica all'interno dell'area in concessione;
- 31) durante l'orario di apertura i concessionari singoli o associati devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con almeno un assistente abilitato al salvataggio dalla Società Nazionale Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto, ogni 80 metri di fronte mare. Detto assistente deve indossare una maglietta con la scritta "SALVATAGGIO", essere dotato di fischietto e non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore o prevista sostituzione con altro operatore abilitato. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pannelli imbonitori, ecc.) impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al nuoto deve essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo. L'assistente deve stazionare nella postazione oppure in mare sull'imbarcazione con il servizio. Ove non risulti assicurato tale servizio si procederà alla chiusura d'autorità della struttura fino all'accertamento del ripristino del servizio.
Presso ogni postazione di salvataggio – da ubicare in una posizione che consenta la più ampia visualizzazione possibile – devono essere permanentemente disponibili:
 - un binocolo;
 - un paio di pinne;
 - 200 mt. di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, su rullo fissa saldamente al terreno;
 - un natante o un'imbarcazione idonea a dispiegare il servizio di salvataggio, recante scritta "SALVATAGGIO", dotata di tutta la dotazione obbligatoria. Tale unità non deve essere in alcun caso destinata ad altri usi;
- 32) in prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvageni anulari con sagola galleggiante lunga 25 metri;
- 33) qualora, a giudizio del Concessionario, le condizioni meteomarine o qualsivoglia altro motivo comporti situazioni di rischio per la balneazione, dovrà essere issata su apposito pennone, ben visibile, una bandiera rossa indicante il divieto di balneazione. In tal caso il servizio di salvataggio è sospeso ed il concessionario è sollevato da responsabilità che potrebbero derivare dall'inottemperanza del divieto stesso

- 34) il Concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino alla battigia e anche dello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori in attesa dell'asporto da parte degli operatori ecologico comunali;
- 35) il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: 3 metri tra le file e 2.50 metri fra ombrelloni della stessa fila;
- 36) le zone concesse possono essere recintate – fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia – con sistema a giorno di altezza non superiore a mt. 1.50 che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare e non sia in ogni caso fonte del pericolo o causa di incidente.
- 37) fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi
- 38) nel periodo tra le ore 01.00 e le ore 05.00 è vietato l'utilizzo della spiaggia e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc.) salvo espresso consenso del concessionario;
- 39) e' fatto assoluto divieto al concessionario di apportare modifiche allo stato dei luoghi per l'installazione della struttura balneare, salvo espressa autorizzazione del Servizio Demanio Comunale.

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

Oltre a quanto previsto nel precedente punto 1, gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono essere in possesso di tutte quelle autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie per il regolare svolgimento dell'attività.

E' vietato l'uso di sapone o shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

I servizi igienici per disabili di cui alla Legge 104/92 devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

In ogni direzione di stabilimento balneare deve essere esposto un cartello, ben visibile, con indicato il numero telefonico del competente Servizio Demanio Comunale, del Pronto Soccorso e dell'Ospedale più vicino munito di ambulanza, del Comando Carabinieri, Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, Polizia Municipale nonché dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto competente per territorio.

Il titolare del complesso balneare deve mantenere un megafono fisso o manuale in modo da divulgare notizie di pubblico interesse, compresa la disattivazione del servizio di salvataggio.

- a) a cura degli stessi concessionari, ove non siano presenti nelle immediate vicinanze, dovranno essere individuati, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica, specifici varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione (art. 1, comma 254, Legge 27 dicembre 2006, n.296);
- b) i suddetti varchi dovranno essere localizzati nell'area in concessione sia per quelle già assentite che per le nuove concessioni e dovranno avere una larghezza minima di 1,5 mt.; per i campeggi, o strutture similari, aventi un fronte superiore ai 100 mt., i varchi potranno essere localizzati alle due estremità. I concessionari
- c) sono obbligati ad esporre in corrispondenza dei varchi, un cartello avente formato cm.100 x 50 recante l'indicazione a caratteri cubitali "INGRESSO SPIAGGIA LIBERA";

I concessionari degli stabilimenti balneari, a norma della Legge 25.08.1991, n.284 nonché del Decreto in data 16.10.1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo concernenti la liberalizzazione dei prezzi nel settore Turistico, hanno l'obbligo di comunicare entro il 10 ottobre di ogni anno i prezzi minimi e massimi dei servizi che intendono praticare dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nel caso in cui venissero comunicati i prezzi massimi, quelli comunicati saranno considerati come prezzi unici. La mancata od incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione. In ogni caso non possono essere praticati i prezzi superiori ai massimi, regolarmente comunicati ai sensi della normativa in questione né inferiori ai minimi, ad eccezione dei casi espressamente individuati da detta normativa. Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non potrà essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per singoli servizi offerti.

A norma dell'art. 5 del Decreto in data 16.10.1991 è fatto obbligo all'esercente dello stabilimento di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nell'ufficio di ricevimento degli ospiti, la tabella redatta secondo il modello predisposto nel citato decreto, sulla quale siano indicati i prezzi dei servizi offerti CONFORMEMENTE ALL'ULTIMA COMUNICAZIONE EFFETTUATA.

E' fatto obbligo, altresì, di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi, conformemente ai contenuti della sopra citata tabella. La tabella ed il cartellino dei prezzi devono recare le indicazioni in italiano, inglese, francese e tedesco.

Disciplina delle Autorizzazioni provvisorie

1. Possono essere rilasciate dal Dirigente del Servizio competente, (ai soli fini demaniali) autorizzazioni provvisorie della durata massima di gg. 7 (sette), non prorogabili ed in forma gratuita a Enti o Associazioni legalmente costituite, per lo svolgimento di attività estemporanee (manifestazioni sportive,culturali, religiose). Ciò senza fine di lucro e con l'assoluto divieto della somministrazione di alimenti e bevande e/o di qualsiasi altra attività commerciale. Le Autorizzazioni sono concesse esclusivamente in forma temporanea per periodi limitati di tempo, anche non consecutivi, in ogni caso per l'espletamento di attività riconosciute non a scopo di lucro, per finalità di pubblico interesse o di interesse generale nonché per l'effettuazione di servizi pubblici nelle forme di gestione disciplinate dalla normativa vigente e/o dall'Amministrazione comunale. Le istanze in carta semplice dovranno essere inoltrate al competente Servizio Demanio Comunale 30 (trenta) giorni prima della data della manifestazione e dovranno essere corredati dai necessari elaborati tecnico descrittivi, significando che le istanze presentate in modo difforme, non avranno alcun seguito. Le Autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni della durata pari o inferiore a giorni 7 (sette), non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono rilasciate a titolo gratuito.

2. Possono essere rilasciate autorizzazioni provvisorie superiori a gg. 7 e per un massimo di gg. 30, non prorogabili, né rinnovabili, per attività estemporanee ed occasionali (manifestazioni sportive, culturali, religiose) comunque servizi ed attività diverse da quelle svolte dagli stabilimenti balneari. Queste autorizzazioni provvisorie sono subordinate al pagamento del canone demaniale dovuto all'Erario e al rispettivo 15% dovuto alla Regione Calabria Tale autorizzazione provvisoria è soggetta alla registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate le cui spese sono a carico del richiedente. Le istanze in carta da bollo, dovranno essere inoltrate al competente Servizio Demanio Comunale 30 (trenta) giorni prima della data della manifestazione e dovranno essere corredati dai necessari elaborati tecnico descrittivi nonché dalle ricevute del versamento del canone demaniale e della tassa regionale, significando che le istanze presentate in modo carente o difforme, non avranno alcun seguito;

3) Quest'Amministrazione, in considerazione che la mancanza del nuovo P.C.S., penalizza l'attività dei gestori degli stabilimenti balneari, in via del tutto eccezionale e solo per la corrente stagione balneare, ritiene di poter autorizzare, per il periodo stagionale, l'utilizzo temporaneo e stagionale di un'ulteriore superficie di arenile non superiore a 1/3 di quella già concessa, purché questa sia interposta ed in proiezione, tra gli stabilimenti balneari e l'area in concessione o comunque contigua della stessa. L'utilizzo dell'ulteriore superficie, viene autorizzata solo per l'esclusiva posa di ombrelloni o per attività ludiche o sportive. E' vietata l'installazione di qualsiasi manufatto. Tali autorizzazioni sono soggette alla registrazione all'Agenzia delle Entrate (a spese del richiedente) possono essere rilasciate previo il pagamento del canone dovuto all'Erario, della tassa regionale pari al 15% del relativo canone, nonché).

Nello svolgimento delle attività temporanee di cui ai punti 1) e 2), siano esse della durata di gg. 7 siano esse della durata di gg. 30, è categoricamente vietata: la somministrazione di alimenti e di bevande, nonché l'esercizio di qualsiasi altra attività di carattere commerciale e comunque tutte quelle attività che possano essere concorrenziali con quelle svolte negli stabilimenti balneari.

- Qualsiasi tipo di Autorizzazione o di Concessione demaniale marittima, sono rilasciate ai soli fini demaniali marittimi e non dispensano i titolari delle medesime, dal munirsi, preliminarmente e direttamente con gli

Enti e/o Uffici interessati al rilascio di tutte quelle altre Licenze o autorizzazioni, che sono previste dalle vigenti norme di legge in materia Urbanistica, Sanitaria, di sicurezza nonché dalle Ordinanze emesse dalla Autorità Marittima competente per territorio (Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato – Guardia Costiera di Soverato). Queste necessarie per il regolare svolgimento delle attività., queste necessarie per il regolare svolgimento dell'attività.

- L'Amministrazione concedente rimane sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero essere arrecati a persone e/o cose durante lo svolgimento delle attività svolte negli stabilimenti balneari ed in conseguenza di queste.

USO DELLE PISCINE

Fermo restando tutte le altre norme igienico sanitarie vigenti, l'uso delle piscine è regolato, ai fini della sicurezza delle persone, come segue:

- 40) ciascuna piscina deve essere vigilata da un assistente bagnante per tutto l'orario di apertura dello stabilimento;
- 41) su ciascuno dei lati maggiori della piscina deve essere pronto all'uso un salvagente anulare munito di sagola della lunghezza di mt. 20;
- 42) il riempimento e lo svuotamento della piscina deve essere effettuato nelle ore in cui lo stabilimento è chiuso ai bagnanti. In ogni caso, durante tali operazioni, deve essere posta in opera opportuna recinzione con cartelli di divieto di uso della piscina;
- 43) gli scarichi per lo svuotamento della piscina debbono essere intercettati da solide grate non facilmente asportabili;
- 44) deve essere predisposto un dispositivo che consenta l'immediato arresto delle operazioni di pompaggio o svuotamento in casi di emergenza;
- 45) i trampolini devono essere frequentemente controllati per accertare l'integrità e la robustezza delle piattaforme e delle tavole, nonché esistenza di coperture antisdrucchiolo;
- 46) le scale di accesso ai trampolini ed alla piscina (queste ultime in numero non inferiore a due) debbono essere robuste e ben infisse; la pulizia della piscina e la doratura delle acque deve avvenire con frequenza giornaliera e nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie.

CORRIDOIO DI LANCIO E APRACADUTISMO ASCENSIONALE

Gli operatori turistici autorizzati ad esercitare l'attività di noleggio di unità da diporto possono realizzare un corridoio di lancio per la partenza ed atterraggio delle medesime unità nel rispetto delle ordinanze emesse dall'Autorità Marittima competente per territorio (Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato)

DEROGHE

Ravvisandone l'opportunità, il Servizio Demanio Comunale può rilasciare deroghe scritte, nominative e temporali, agli obblighi imposti con la presente disposizione, al fine di consentire l'effettuazione di manifestazioni pubbliche, o, più in generale, l'esecuzione di particolari attività d'interesse sociale.

E' fatto obbligo agli interessati di esibire i predetti atti agli ufficiali di Polizia Giudiziaria, nonché ai Pubblici Ufficiali che ne facessero richiesta.

DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Web di quest'Amministrazione Comunale;
2. Il Comando Polizia Municipale e gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria e delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione delle norme della presente Ordinanza e di tutte le altre vigenti norme di legge in materia di demanio marittimo, di sicurezza e sanitaria .
3. I contravventori, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione; dalla Legge n° 963/1965 e s.m.ed i. ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale.
- 4) Per quelle disposizioni contenuti nella presente ordinanza, che eventualmente fossero in contrasto con le vigenti norme di legge dello Stato o della Regione Calabria , queste si intendono revocate e sostituite dalle medesime norme di legge dello Stato o della Regione Calabria.

4. Per gli aspetti non disciplinati dalla presente ordinanza o per disposizioni contenuti nella stessa eventualmente in contrasto con altre vigenti norme di legge e che in tal caso decadono immediatamente su domanda, tra l'altro, a quanto disposto :

- dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento di esecuzione;
- dalla Legge regionale n° 17/2005 e s.m.ed i.;
- alle specifiche leggi vigenti in materia di Demanio Marittimo;
- alle specifiche leggi vigenti in materia sanitaria;
- all'Ordinanza n° 28/prot. n° 61953 del 25 novembre 2004;
- alle specifiche leggi vigenti in materia del commercio e della somministrazione degli alimenti;
- alle Ordinanze emesse dalla Guardia Costiera – Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto ai sensi della legge n° 1034/71 ;

La presente Ordinanza che avrà validità per la corrente stagione balneare 2013 ,dovrà essere esposta a cura dei concessionari in luogo visibile dagli utenti , per tutta la durata della stagione estiva.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione;

La stessa sarà inviata:

- All'Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera, Catanzaro Marina, per ogni opportuna conoscenza e per i controlli sull'osservanza di quanto sopra disposto;
- All'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera – Soverato, per ogni opportuna conoscenza e per i controlli sull'osservanza di quanto sopra disposto;
- Alle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Guardia di Finanza, Questura). Loro Sede, per ogni opportuna conoscenza e per i controlli sull'osservanza di quanto sopra disposto;
- Al Comando Polizia Municipale – Sede, per ogni opportuna conoscenza e per i controlli sull'osservanza di quanto sopra disposto;
- All' A.S.P. – Dipartimento di Prevenzione – U.O.I.S.P. – Via A. De Gasperi,16 Catanzaro, per ogni opportuna conoscenza e per i controlli di propria competenza;
- Al Settore Edilizia Privata e S.U.A.P. – Sede;
- Al Settore Gestione del Territorio - Sede, affinché, tra l'altro, disponga quanto necessario per la predisposizione e la sistemazione della segnaletica di pertinenza comunale, richiamata nei disposti della presente ordinanza.
- Al Settore Annona e Attività Produttive – Sede. Per ogni opportuna conoscenza e/o eventuali adempimenti di propria competenza;
- Alla Federazione Imprese Balneari, per ogni adeguata divulgazione della presente disposizione ai responsabili degli stabilimenti balneari ed affinché gli stessi provvedano ad esporla adeguatamente;

Il Responsabile del procedimento
Geom. Umberto Di Tardo

L'Istruttore Tecnico Direttivo
Geom. Giovanni Mancuso

Il Dirigente di Settore
Ing. Giuseppe Cardamone

